

Documenti richiesti per titolo di studio equipollente alla licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione

1. **Titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
 - traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
 - legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
 - dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.

2. **Documento (carta d'identità - passaporto - altro) dal quale si rilevi di essere:**
 - cittadino di Stato membro dell'Unione europea; oppure
 - cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; oppure
 - cittadino della Confederazione elvetica.

3. **Dichiarazione di valore** rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana che si trova nello Stato in cui è stato conseguito il titolo in questione indicante: precisazione in merito alla posizione giuridica dell'Istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta) con la chiara indicazione del gestore – *La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui al punto successivo.*

4. **"Nulla osta"** rilasciato dalla Direzione Generale Scambi Culturali, nel caso di conclusione degli studi presso una scuola straniera in Italia (vedi art. 382 D.lg. 297/94).
In tal caso la legalizzazione della firma del Capo d'Istituto da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera, operante in Italia.

5. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare **la conoscenza della lingua italiana** (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).

6. **Elenco in duplice copia** dei documenti e titoli presentati.

N.B.:

Prove Integrative

L'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al D.M. 1.2.1975.

Rilascio della Dichiarazione di Equipollenza

L'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dello stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.